

Allegato al bilancio n. 19 / 1987

COMUNE DI ARCIDOSO

PROVINCIA DI GROSSETO

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE PUBBLICITÀ

CAPO PRIMO

OGGETTO DELL'IMPOSTA E GESTIONE DEL SERVIZIO

1 - Oggetto dell'Imposta

L'imposta sulla pubblicità si applica alle insegne, alle iscrizioni e tutte le altre forme pubblicitarie visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate ai diritti sulle pubbliche affissioni a norma del Capo III. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 e corrispondente regolamento comunale, esposte ed effettuate nell'ambito di tutto il territorio comunale in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi visibili o percepibili.

2 - Gestione del servizio

Il Comune gestisce in economia, con diritto di privativa, il servizio dell'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità effettuata nell'ambito del proprio territorio

CAPO SECONDO

TARIFFA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

3 - Tariffa

Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalla tariffa comunale deliberata a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.639, con le riduzioni ed esecuzioni di cui agli articoli 19 e 20 del richiamato decreto ministeriale, riduzioni ed esenzioni che saranno riportate in tariffa.

Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato dal pubblico.

4 - Pagamento dell'imposta per la pubblicità di durata inferiore all'anno

Per la pubblicità di durata inferiore all'anno l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione.

Art. 5 - Pagamento dell'imposta per la pubblicità di durata inferiore all'anno

Per la pubblicità della durata non inferiore all'anno l'imposta dovrà essere corrisposta:

a) se l'importo complessivo non supera le L. 40.000 in una unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno a cui il pagamento si riferisce;

b) Per importi complessivi superiori è consentito il pagamento in rate trimestrali anticipate scadenti il 31 dicembre precedente l'anno cui il

Non sono consentite forme di rateazione diverse anche se più favorevoli per il Comune.

Al momento della presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 7, anche ai fini di notificare all'interessato l'importo annuo dovuto, l'ufficio dovrà annotare, nella copia che restituirà all'interessato medesimo, l'ammontare annuo dell'imposta nonché la eventuale forma rateale con l'indicazione dell'importo di ciascuna rata.

CAPO TERZO

SOGGETTI PASSIVI - PRIVILEGI - OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE - AUTORIZZAZIONE

Art. 6 - Soggetti passivi

L'imposta è dovuta in solido da chiunque effettua la pubblicità e da chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità stessa.

Per la riscossione dell'imposta opera a favore del Comune il privilegio previsto dall'art. 2752, terzo comma, del Codice Civile.

Art. 7 - Dichiarazione del contribuente

I soggetti passivi di cui al precedente articolo 6 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata, l'ubicazione della pubblicità stessa onde allegare le autorizzazioni e i pareri previsti dal presente regolamento.

Nel caso in cui la pubblicità dovesse essere collocata su spazi non di proprietà del richiedente, dovrà essere esibito il nulla-osta del proprietario dell'immobile, non assumendo il Comune responsabilità verso terzi di alcun genere.

Art. 8 - Omessa dichiarazione - Decorrenza dell'imposta

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 7, la pubblicità effettuata mediante insegne, fregi, targhe, stendardi, tele, tende, cartelloni, globi, fa-simili e altri mezzi similari si presume, salvo prova contraria, effettuata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Art. 9 - Variazioni della pubblicità - Tassazione

Anche nei casi di variazione della pubblicità dovrà essere presentata la dichiarazione di cui al precedente articolo 7.

Per la omessa dichiarazione di variazione trova applicazione il precedente art. 8.

Le variazioni danno luogo ad una nuova tassazione se comportano la modificazione della superficie esposta o del tipo della pubblicità.

E' fatto obbligo del congruaglio fra l'importo dovuto sulla base della nuova tassazione e quello pagato nello stesso periodo di riferimento territoriale, anche se proposto contro la decisione dello stesso in

Art. 10 - Autorizzazione

L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.

La detta autorizzazione se riferita alla pubblicità in forma ambulante, dovrà essere integrata di tante copie quanti sono i mezzi o le persone o gruppi di mezzi o persone addette alla pubblicità, in modo da essere esibita, in qualsiasi momento, agli agenti incaricati del controllo.

L'autorizzazione per la pubblicità ordinaria di cui all'articolo 8 del D.P.R. 26.10.1972 n.639 con durata di almeno tre mesi verrà rilasciata con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione Edilizia e previa presentazione del parere di cui all'art. 25 - 2° Comma ove richiesto.

La deliberazione verrà quindi trasmessa in copia al richiedente.

Per le forme pubblicitarie di durata inferiore a mesi tre la ricevuta del versamento dell'imposta tiene luogo in ogni caso dell'autorizzazione di cui al 1° Comma.

Al di fuori di centri o nuclei abitati il collocamento dei muri pubblicitari lungo le strade deve essere autorizzata da parte dell'Ente proprietario della strada.

CAPO QUARTO

RETTIFICHE ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Art. 11- Pubblicità di superficie fino a mezzo metro quadrato.

La pubblicità di superficie fino a mezzo metro quadrato, collocata su pareti preesistenti, la dichiarazione si intende accettata ove non venga espressamente respinta nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione o di spedizione, indicandone i motivi.

Art. 12 - Rettifiche ed accertamento d'ufficio

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata il Comune può procedere a rettifica o ad accertamento di ufficio, notificando apposito avviso al contribuente.

Nell'avviso devono essere indicati il tipo e le caratteristiche della pubblicità, nonché l'importo dell'imposta e delle soprattasse dovute.

Il Comune ha facoltà di procedere al controllo del materiale pubblicitario.

CAPO QUINTO

CONTENZIOSO -- PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Art. 13 - Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso all'intendente di finanza ed in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero per le finanze entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente, anche se proposto contro la decisione dello stesso in quanto direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

to a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva dell'intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi previste dallo art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile nel termine di 60 giorni decorrente dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza, senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può tuttavia essere proposta in ogni caso dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro.

Art. 14 - Procedimento esecutivo

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non pagata nei tempi e nei modi prescritti dal presente decreto è recuperata col procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910 numero 639.

Per la vidimazione dell'ingiunzione è competente il pretore avente giurisdizione sul territorio del Comune nel quale è stata effettuata la pubblicità.

CAPITOLO SESTO

PRESCRIZIONE- INTERESSI

Art. 15 - Prescrizione

L'azione del Comune per chiedere il pagamento delle somme accertate ai fini dell'imposta prevista dal presente regolamento si prescrive col decorso di tre anni dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento.

Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute.

Art. 16 - Interessi

Per la corresponsione degli interessi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48-bis del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, introdotto con l'art. 4 della legge 18 maggio 1967, n. 338 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPITOLO SETTIMO

PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATE ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 17 -- Esposizione della Pubblicità a cura del Comune

A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura o personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed in rischio d'impresa.

Art. 18 -- Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

La Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione Edilizia, può concedere l'uso di spazi su fabbricati, impianti e aree di proprietà comunale od in uso al Comune, per l'esposizione di materiale pubblicitario.

In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, è dovuto un compenso a titolo di canone di affitto, tale compenso non potrà mai, comunque, essere inferiore alla imposta dovuta per la pubblicità.

CAPO OTTAVO

SANZIONI -- RIMOZIONE E SEQUESTRO DI MATERIALE ABUSIVO

Art. 19 -- Sanzioni

Chiunque avendone l'obbligo ometta di presentare la dichiarazione o presenti una dichiarazione infedele è soggetto, oltre al pagamento della imposta o del diritto dovuti, ad una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa. La soprattassa è ridotta alla metà se la dichiarazione è prodotta non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata.

Per il tardivo pagamento dell'imposta o della singole rate di essa è dovuta, indipendentemente dalla soprattassa di cui al primo comma, una soprattassa pari al venti per cento della imposta il cui pagamento è stato ritardato.

Per le violazioni alle norme regolamentari emanate dai Comuni in esecuzione del presente decreto si applica, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 3 maggio 1967, n. 317, la sanzione pecuniaria da lire cinquanta a lire centomila.

Art. 20 -- Rimozione e sequestro del materiale pubblicitario abusivo

Il Comune provvederà a far rimuovere le affissioni e la pubblicità abusiva, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione.

Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere, con ordine del Sindaco, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dei diritti e dell'imposta nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

Nell'ordinanza deve essere stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previ-

versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.

Il materiale non rimosso alla scadenza dell'autorizzazione si considera abusivo.

CAPO NONO

DIVIETI E LIMITAZIONI

Art. 21 - Divieti di pubblicità sugli edifici di carattere storico ed artistico.

Negli edifici di carattere storico ed in tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

Art. 22 - Divieto di pubblicità con getto di manifestini

La pubblicità con il getto di manifestini è vietata nei seguenti giorni:

sabato e domenica e con l'orario della pubblicità sonora.

Art. 23 - Divieti generici

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitati sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Sui veicoli sono vietate le segnalazioni di pubblicità luminosa o a luce riflessa che possano generare abbagliamento o confusione con i dispositivi di segnalazione.

Il Sindaco può vietare, previo parere dei competenti uffici, quella forma di pubblicità che contrastino con esigenze di incolumità pubblica o con esigenze estetiche ed ambientali.

Art. 24 - Limitazione sulla pubblicità sonora.

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie e piazze o altro luogo pubblico, è ammessa dalle ore 9,00 alle ore 12, dalle ore 16,30 alle ore 19.

E' vietata la pubblicità, con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 dbm.

Art. 25 - Limitazione di vario genere

La pubblicità effettuata con veicoli pubblicitari in forma fissa è consentita soltanto nelle aree precisate di volta in volta dall'apposito ufficio, in relazione all'ingombro dei veicoli e forme di pubblicità.

Qualora i cartelli o mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistono vincoli a tutela della bellezze naturali o del

paesaggio o per interesse storico ed artistico, l'autorizzazione è data previa presentazione da parte del richiedente del nulla osta dalla competente autorità.

Quando la pubblicità fissa interessa un'area di circolazione, questa deve essere collocata ad un'altezza minima di mt. 4,50 dal piano della strada e col rispetto della norma prevista dal codice della strada.

Art. 26 - Spostamento di materiale pubblicitario

Il Comune si riserva la facoltà di ordinare qualsiasi spostamento di materiale pubblicitario in altre posizioni per necessità estetiche e di fora maggiore, per demolizione o costruzione, per esigenze di servizio o viabilità a criterio insindacabile del Comune stesso.

Nei casi di cui al precedente comma, qualora il committente non trovi adeguata la nuova collocazione del materiale pubblicitario e vi vuol rinunciare deve essere rimborsato dell'imposta pagata per il periodo della pubblicità non usufruita.

Art. 27 - Onere collocamento materiale pubblicitario

Il collocamento del materiale pubblicitario la cui manutenzione e gli spostamenti che dovranno verificarsi per i casi di cui all'art. 26, sono ad esclusivo carico dei soggetti di cui all'art. 6 a cura dei quali dovranno essere eseguiti. A carico degli stessi, saranno anche gli eventuali danni che il materiale pubblicitario dovesse causare a terzi.

Il materiale pubblicitario dovrà essere conservato in stato di perfetta manutenzione.

Art. 28 - Norma Transitoria

Per la pubblicità esistente sul territorio comunale al momento della entrata in vigore del presente regolamento sarà provveduta d'ufficio con appositi atti di accertamento a notificare agli interessati la natura e l'importo dell'imposta e la procedura di pagamento.

Art. 29 - Pubblicità del Provvedimento

A cura del Sindaco, appena gli atti relativi al presente regolamento ed alla tariffa di cui all'art. 3 saranno divenuti esecutivi, sarà disposta l'affissione di apposito manifesto per informare i cittadini sia delle notifiche in corso per le ditte già iscritte a ruolo o tassate come al precedente art. 25 sia dell'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 7 sia per le nuove pubblicità.

T A R I F F A

per l'applicazione della « Imposta comunale sulle pubblicità »

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639)

(Approvata con deliberazione consiliare N. 16 in data 24.01.1986)

1) Tariffa per la pubblicità ordinaria - Pubblicità effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, tele, tende, ombrelloni, globi, fac-simili o altri mezzi simili, per ogni metro quadrato:

DESCRIZIONE	Fino a 1 mese Lire	Fino a 3 mesi Lire	Fino a 6 mesi Lire	Fino a 1 anno Lire
Non luminosa e non illuminata	845	2.112	3.168	5.070
Luminosa o illuminata	2.112,5	5.280	7.920	12.675

2) Tariffa per la pubblicità effettuata con striscioni - Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano le strade o le piazze per ciascun metro quadrato e per ogni giorno o frazione di giorno

L. 250

3) Tariffa per la pubblicità effettuata con proiezioni - Pubblicità effettuata a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive, per ciascun metro quadrato della superficie effettivamente adibita alla proiezione e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dal numero degli avvisi pubblicitari che vengono eseguiti e dal numero dei prodotti e delle ditte cui essi si riferiscono

L. 1.436

Per la pubblicità effettuata in locali aperti al pubblico a mezzo diapositive o proiezioni cinematografiche si applicano le stesse tariffe e gli stessi criteri indipendentemente dalla misura dello schermo che viene comunque commisurato ad un metro quadrato.

4) Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli pubblicitari - Per la pubblicità visiva effettuata, per conto proprio o di terzi, con veicoli adibiti a fini pubblicitari, anche se con contemporaneo trasporto di merci, l'imposta, purché il veicolo non sia in semplice transito, per ogni giorno o frazione di giorno e per ogni metro quadrato viene così determinata:

a) Per la pubblicità solo visiva L. 950

b) Nel caso in cui la pubblicità sia anche luminosa od illuminata L. 1.425

c) Nel caso in cui i veicoli effettuino anche la pubblicità sonora per ciascun giorno o frazione di giorno e per ciascuna ditta:

— Nel caso di cui alla lettera a) L. 6.650

— Nel caso di cui alla lettera b) L. 7.125

d) Nel caso in cui si effettuino la distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito

L. 3.165

Qualora la pubblicità di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) sia effettuata per meno di quattro ore giornaliere la misura dell'imposta è ridotta del 50 per cento.

5) Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli in genere:

a) Pubblicità visiva effettuata all'interno di vetture autofilotramviarie, veicoli in genere, battelli, barche e simili, adibiti ad uso pubblico o privato:

PER OGNI METRO QUADRATO DESCRIZIONE	Fino a 1 mese Lire	Fino a 3 mesi Lire	Fino a 6 mesi Lire	Fino a 1 anno Lire
Non luminosa e non illuminata	845	2.112	3.168	50.70
Luminosa o illuminata	1.267,5	3.168	4.752	7.605

b) Pubblicità visiva effettuata all'esterno dei detti veicoli:

PER OGNI METRO QUADRATO DESCRIZIONE	Fino a 1 mese Lire	Fino a 3 mesi Lire	Fino a 6 mesi Lire	Fino a 1 anno Lire
Non luminosa e non illuminata	1.690	4.224	6.336	10.140
Luminosa o illuminata *	2.535	6.336 ⁵	9.504	15.210

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;
Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
È consentito che l'imposta venga corrisposta in base alla superficie complessiva degli spazi riservati alla pubblicità, indipendentemente dal numero degli avvisi esposti e dei prodotti pubblicizzati.

c) Per la distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, per ciascuna persona impiegata e per giorno o frazione di giorno indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito

L. 3.165

d) Per la pubblicità sonora, per ciascun giorno o frazione di giorno e per ciascuna ditta

L. 3.800

Per i mezzi adibiti, a servizi di linea interurbana aventi inizio o fine corsa in questo Comune la misura è ridotta del 50 per cento.

6) Tariffa unica per la pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda - Per le iscrizioni, emblemi, marchi e disegni pubblicitari, anche se luminosi od illuminati, effettuati su veicoli di proprietà della ditta o adibiti ai trasporti per conto della stessa, l'imposta è dovuta per ogni anno o frazione di anno a questo Comune se vi ha sede la ditta o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero se vi è il domicilio dei mandatari o degli agenti della ditta medesima che, alla data del primo gennaio di ogni anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, in base alla seguente tariffa:

- 1) autoveicoli con portata non inferiore a 30 quintali L. 50.700
- per ogni rimorchio L. 33.800
- 2) altri autoveicoli L. 42.250
- per ogni rimorchio L. 25.350
- 3) motocarri e motocarrozze L. 25.350
- per ogni rimorchio L. 16.900
- 4) veicoli spinti o trainati da forza non meccanica L. 12.675

È fatto obbligo di conservare la bolletta dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
Non è tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attività della ditta, quando questa sia apposta non più di due volte e purché ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

7) Tariffa unica per la pubblicità effettuata con aeromobili - Per la pubblicità effettuata con aerei, elicotteri e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini od oggetti, l'imposta, per ogni giorno o frazione di giorno e per ciascuna ditta cui la pubblicità si riferisce

L. 19.012

Si intende effettuata nell'ambito del territorio comunale anche la pubblicità eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe
ridotta alla metà.

8) Tariffa per la pubblicità effettuata in forma ambulante - Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari, la tariffa dell'imposta per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno, o frazione di giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito

L.

Per la pubblicità ambulante effettuata in forma sonora o con luce la tariffa è maggiorata del 50 per cento.

9) Tariffa per la pubblicità sonora - Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da posti fissi, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione di giorno e per ciascuna Ditta

L.

10) Modalità di applicazione - L'imposta per le forme pubblicitarie di cui ai nn. 1, 2, 3 - primo comma, 4 - lettere a) e b) e 5 lettere a) e b) si applica in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è compreso il mezzo pubblicitario.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al quarto di metro quadrato.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva delle facce adibite alla pubblicità, da valutare in misura non inferiore a due metri quadrati. Per i globi, fac-simili ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico che può circoscrivere il mezzo pubblicitario stesso.

I festoni e le bandierine e simili si considerano agli effetti del calcolo della superficie tassabile, come unico mezzo pubblicitario.

11) Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali - Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corrispondenza della imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicabilità della tassa per la occupazione dello spazio ed aree pubbliche.

12) Riduzioni - La misura dell'imposta è ridotta del 50 per cento:

- 1) per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose italiane o dei Paesi della Comunità economica europea;
- 2) per la pubblicità delle associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche;
- 3) per la pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti ed agli spettacoli di beneficenza;
- 4) per la pubblicità riguardante festeggiamenti patriottici e religiosi.

13) Esenzioni - Sono esenti dalla imposta:

- 1) le forme pubblicitarie comunque effettuate all'interno dei locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio, quando si riferiscono all'attività esercitata nei locali stessi, nonché i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché si riferiscano all'attività in essi esercitata e non superino nel complesso, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- 2) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali, aventi per oggetto comunicazioni inerenti all'attività esercitata nei locali stessi, che non superino la superficie di un quarto di metro quadrato, nonché gli avvisi di uguali dimensioni riguardanti la locazione, la compravendita od ogni altro negozio concernenti gli immobili sui quali sono affissi;
- 3) gli avvisi ed ogni altra pubblicazione riguardanti il governo spirituale dei fedeli, esposti sulle porte e sulle facciate esterne degli edifici destinati al culto;
- 4) i mezzi pubblicitari comunque collocati all'interno o sulle facciate esterne dei locali di pubblico spettacolo quando si riferiscono allo spettacolo e non al locale. Per i locali che non abbiano diretto accesso sulle vie e piazze pubbliche, la esenzione si intende applicabile ai mezzi pubblicitari comunque collocati sui muri o su altre recinzioni dei locali medesimi confinanti con le vie e piazze pubbliche;
- 5) i mezzi pubblicitari di propaganda turistica generica esposti all'interno o sulle facciate esterne dei locali delle agenzie di viaggio e delle associazioni di interesse turistico;
- 6) le esposizioni pubblicitarie relative ai giornali in vendita nelle edicole e nei negozi se apposte all'interno o sulle facciate esterne delle edicole o dei negozi medesimi;

... all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto di ogni genere, sia sta-

tabelli esposti all'interno e all'esterno delle stazioni stesse che riguardano il servizio dei viaggiatori, dei viaggiatori e delle merci;

8) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei, nonché delle navi ad eccezione dei battelli di cui al precedente n. 5;

9) le forme pubblicitarie comunque effettuate dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

10) la propaganda elettorale in qualunque forma effettuata in periodo di elezioni in conformità alla legge 4 aprile 1956, n. 212;

11) le insegne, le targhe, i fregi e simili apposti per l'individuazione delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, delle organizzazioni pubbliche internazionali, degli enti di assistenza e di beneficenza, degli ospedali e delle associazioni e circoli religiosi, culturali o ricreativi e di ogni altro ente, associazione od organizzazione che non svolga attività avente fine di lucro;

12) le insegne, le targhe, i fregi e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamenti, sempre che le relative dimensioni non superino, qualora non stabilite espressamente dalle disposizioni medesime, il mezzo metro quadrato di superficie.

14) Imposta sulla pubblicità dovuta, in luogo dei diritti sulle pubbliche affissioni, per le affissioni dirette da parte degli interessati, in spazi di loro pertinenza (Art. 28, ultimo comma, del D.P.R. n. 639).

DESCRIZIONE	DURATA DELL'AFFISSIONE					
	Inferiore a 30 giorni		Da 30 giorni o superiore ma inferiore a 90 giorni		Di 90 giorni o superiore	
	Il 1° giorno Lire	Ogni giorno successivo Lire	Il 1° giorno Lire	Ogni giorno successivo Lire	Il 1° giorno Lire	Ogni giorno successivo Lire
	116	17	98,6	14,5	81,2	119

NOTE: